

(N. 2074)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FONTANARI, MITTERDORFER, FOSSON,
LOI, SCHIETROMA, RUFFINO, GARIBALDI, ROSSI e BASTIANINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1986

Norma in materia di retribuzione degli apprendisti

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che l'accesso di tanti giovani al lavoro, in particolare al lavoro artigiano, è condizionato da un periodo di apprendistato che consenta agli stessi giovani di impadronirsi gradualmente dell'arte o del mestiere che dovranno esercitare con magistero e con profitto per sé e per gli altri. La possibilità di accogliere apprendisti è tuttavia enormemente limitata allo stato dal peso che rappresentano per le aziende, particolarmente per quelle di piccole dimensioni, le condizioni per l'assunzione degli apprendisti previste dalla normativa attualmente in vigore.

Se si pensa che in tempi passati era la stessa famiglia dei giovani accolti nelle botteghe artigiane, che si assumeva l'onere di un contributo al « maestro » a parziale corrispettivo dell'insegnamento impartito, si può comprendere oggi il disagio e la scarsa propensione degli artigiani ad accettare apprendisti, che pesano sull'azienda quasi quanto i lavoratori già finiti ma non possono avere

un'equivalente resa in termini di lavoro e comportano un ulteriore onere per l'acquisizione delle conoscenze professionali.

Un tale stato di cose comprime i benefici effetti dell'apprendistato, sia in termini sociali che economici ed anche di cultura, preclude a tante forze che si affacciano al lavoro la utilizzazione di uno dei canali più idonei per l'apprendimento di una professione, indispensabile completamento della formazione scolastica, rischia addirittura di far estinguere tante attività artigiane che hanno grande significato e valenza anche nel nostro mondo industriale.

Allo scopo di favorire nuovamente la costituzione di rapporti di apprendistato è finalizzato il presente disegno di legge, che cerca di ovviare al più grosso ostacolo alla rivitalizzazione dell'apprendistato sicuramente rappresentato dall'eccessivo carico sulle aziende delle attuali retribuzioni degli apprendisti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La retribuzione degli apprendisti assunti dopo l'entrata in vigore della presente legge non può essere complessivamente inferiore al 50 per cento nè superiore all'85 per cento della retribuzione globale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro per la qualifica per l'acquisizione della quale è stato stipulato il contratto.